



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, sezione civile specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Leonardo Pica	Presidente
dott.ssa Ornella Minucci	Giudice Relatore
dott. Adriano Del Bene	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 33356 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, il direttore generale e i liquidatori delle società e delle mutue assicurativi, pendente

T R A

Fallimento **Costruzioni s.r.l.**”, in persona del Curatore p.t. (_____),
rappresentato e difeso, dall’Avvocato Luca Caravella (_____) il quale elegge
domicilio in Napoli al Centro direzionale Is. E1 presso lo studio legale Fimmanò
Attore

CONTRO

NONCHE’

Convenuto



valutando caso per caso e soprattutto solo rispetto a ciò che la curatela riuscirà effettivamente a dimostrare nel corso del giudizio;

d) Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 26.11.2019 la curatela del fallimento della società Costruzioni s.r.l. (d'ora in poi conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa e il primo quale amministratore di diritto e il secondo quale amministratore di fatto della suddetta società, chiedendone la condanna, ex art. 146 L.F., al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale e ai creditori sociali.

Essa deduceva che: a) con sentenza n. 12 del 1-2.2.2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato il fallimento della con sede legale in Portico di Caserta (Ce) alla Via b) detta società era stata costituita in data 8/6/2006 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Caserta in data dal 21/6/2006 con il seguente oggetto sociale: acquisto, vendita, permuta di terreni e di aree fabbricabili ed immobili in genere; costruzione, acquisto e vendita di fabbricati in genere; ristrutturazione ed recupero del patrimonio edilizio preesistente; tutte le attività connesse all'edilizia in genere; c) era titolare delle quote sociale nella misura dell'80%, mentre il lo era del restante 20%; d) la verifica dello stato passivo, comprensivo delle domande tempestive e tardive, si era chiusa in data 28/11/2013 per complessivi Euro 124.318,95 in privilegio ed Euro 385.994,17 in chirografo, mentre in sede di inventario erano stati rinvenuti pochissimi beni (essenzialmente arredi) di scarso valore e che il valore di realizzo appreso era stato di complessivi Euro 500,00; e) risultavano poi intestati alla società tre box non ancora ultimati che la Curatela aveva posto in vendita per il valore di stima pari ad euro 39.000,00.

Ebbene, parte attrice evidenziava che dalle dichiarazioni rese dal al curatore in sede di interrogatorio e dalle difese svolte nel procedimento prefallimentare contro il ricorso proposto dalla curatela del Fallimento D.M.D. Beton s.r.l., creditrice della Costruzioni S.r.l., era emersa una totale ingerenza nella gestione della società fallita da parte del La società non aveva provveduto al deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci chiusi per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 e non era stata consegnata, né tanto meno ritrovata, la documentazione riferita ai suddetti tre esercizi nonché alla parte del 2011 fino alla data dichiarativa di fallimento. Non erano stati rinvenuti i libri sociali obbligatori. Invero, i convenuti erano stati rinviati a giudizio per i delitti p. e p. dagli art. 110 c.p. – 216 e 223 R.D. 267/42 “per avere, in concorso tra loro, quale Amministratore unico e quale amministratore di fatto della Costruzioni s.r.l.” dichiarata fallita, sottratto, distrutto e comunque tenuto in modo tale da



impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, i libri e le scritture contabili della società al fine di recare pregiudizio ai creditori (In S. Maria C. V. sentenza dichiarativa di fallimento del 01/02 febbraio 2011), processo conclusosi in primo grado con condanna da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - II sezione penale- rispettivamente alla pena di anni 3 di reclusione per il e di anni 3 mesi 6 di reclusione per il “oltre alla rifusione dei danni in favore della curatela costituitasi parte civile da liquidarsi in separata sede (cfr sentenza Tribunale Santa Maria Capua Vetere n 2715 del 20/6/2017 in atti). Tale pena era stata riformulata dalla Corte di appello di Napoli - III sezione penale, all’esito del patteggiamento proposto dagli odierni convenuti ivi appellanti, i quali così rinunciavano ai motivi di impugnazione (cfr. sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4224 del 6/6/2019 in atti).

La curatela contestava oltre alla violazione dell’obbligo di tenuta delle prescritte scritture contabili e alla violazione dell’obbligo indicato dalla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 16, n. 3, l.f., il mancato rinvenimento delle rimanenze, dei crediti e delle immobilizzazioni, nonché la violazione degli obblighi contributivi e previdenziali. Inoltre, era allegata la violazione dell’obbligo dell’amministratore ex art. 2482 *ter* cod. civ., di convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo e l’obbligo ex art. 2485 cod. civ. di procedere senza indugio all’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e all’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento di tale causa, risultando, invece, la prosecuzione ordinaria dell’attività con conseguente danno da aggravamento del dissesto.

2. In data 28.9.2020 si costituiva in giudizio il quale ha respinto genericamente gli addebiti.

3. costituitosi in data 2.9.2020, preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale tanto dell’azione sociale quanto di quella dei creditori sociali.

Quanto alla prima allegava che dovendo decorrere la stessa dal compimento dei singoli atti illeciti, era da considerarsi quanto emerso in sede penale, vale a dire la prova di una sua limitata ingerenza e solo fino al primo semestre del 2006.

Quanto all’azione dei creditori sociali dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede penale era emersa la prova della consapevolezza da parte dei creditori sociali dello stato di dissesto della società sin dal 2006, tenuto che i testi avevano dichiarato di non aver voluto intraprendere azioni di recupero delle somme versate. Pertanto, non potendosi indicare quale *dies a quo* la data della dichiarazione di fallimento, l’azione doveva considerarsi già prescritta alla data di costituzione di parte civile della curatela in sede penale.



La difesa del [redacted] eccepiva, inoltre, il parziale difetto di legittimazione attiva della curatela posto che alcuni dei creditori escussi quali testi in sede penale non avevano presentato alcuna domanda di ammissione al passivo.

Nel merito il [redacted] sosteneva che [redacted] doveva ritenersi unico soggetto responsabile, gravando sullo stesso l'obbligo di tenere e conservare le scritture contabili, quello di gestire la società, agendo con tempestività per ripianare le perdite, provvedendo, se del caso, dapprima all'abbattimento del capitale sociale eroso e poi, o al suo conseguente aumento nell'eventualità in cui lo stesso fosse sceso al di sotto del minimo legale e/o, in alternativa, procedere alla messa in liquidazione della società. Al contrario il [redacted] si era totalmente disinteressato.

Il convenuto contestava, infine, il ricorso al criterio della quantificazione dei danni in misura corrispondente all'ammontare dello stato passivo, criterio ormai a suo dire pacificamente superato.

4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie era formulata dal G.I. proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis c.p.c. cui seguivano numerosi rinvii su congiunta richiesta delle parti, le quali rappresentavano l'esistenza di trattative per una definizione bonaria della vicenda su diverse proposte formulate dai convenuti.

Indi, constatato il fallimento delle trattative, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 29.2.2024 la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.

5. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che di seguito si evidenziano.

5.1. Preliminarmente, l'eccezione formulata dalla difesa del [redacted] in ordine al (parziale) difetto di legittimazione attiva della curatela va disattesa posto che, a prescindere dalla scelta di alcuni soggetti escussi quali testi in sede penale di non presentare richiesta di ammissione al passivo, deve essere considerata l'ammissione non solo della società creditrice (*rectius*: curatela del fallimento della società creditrice) che aveva presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento della [redacted] ma anche di altri creditori, compresa l'allora Equitalia Sud S.p.a. per mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Sicché non può dubitarsi in ordine alla piena legittimazione attiva della curatela. E' noto, invero, che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi di entrambe le azioni sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e 2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto



unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass., 25 maggio 2005, n. 11018 e Cass., 29 settembre 2016, n. 19340).

Va, in proposito, ricordato che gli amministratori rispondono dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1218, 1223, 1225, 1226 c.c.) e, dunque, proprio in virtù della natura anche contrattuale dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., sul convenuto incombe l'onere di allegare e provare i fatti che siano idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità (cfr. Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25056).

5.2 Priva di fondamento è, altresì, l'eccezione di prescrizione formulata. Nel caso di specie non va dimenticata la condanna inflitta in sede penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale con conseguente applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c., secondo il quale "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all'azione civile".

Pertanto, considerato che il termine di prescrizione del suddetto delitto è di dieci anni, è evidente che all'atto di costituzione quale parte civile in sede penale della curatela (costituzione avvenuta in data 5.3.2015) alcun termine di prescrizione si era verificato pur a voler considerare l'anno 2006 come indicato da parte convenuta.

Va, inoltre, osservato che la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (cfr. Cass Sez. 3, Sentenza n. 26887 del 10/11/2008), nel caso di specie la pronuncia della Corte di Appello di Napoli giunta nel giugno 2019 in precedenza richiamata.

5.3. Occorre poi osservare che in alcun modo risulta provato quanto sostenuto dal
vale a dire che la sua attività gestoria si fosse arrestata nel 2006: in sede penale è stato irrevocabilmente accertato il ruolo decisionale ed operativo di primo piano svolto all'interno della società dal _____ sino alla data del fallimento (del resto, è il _____ ad essere nelle disponibilità delle chiavi della sede della società ed è lo stesso a presenziare all' inventario e all'apposizione di sigilli). Tale ruolo è valso al _____ l'applicazione di una pena superiore rispetto a quella del _____

Va piuttosto ribadito, in diritto, che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale, nell'ambito sociale, un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno



alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (cfr. Cass. civ. n. 21567/2017 cit.).

Dunque, le norme che regolano l'attività e la responsabilità degli amministratori di capitali sono applicabili anche all'amministratore di fatto, cioè alla persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerta essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative.

5.4. Passando alle condotte contestate viene in primo luogo in rilievo l'omessa tenuta delle scritture contabili, dei libri obbligatori nonché l'omessa predisposizione dei bilanci a far data dall'esercizio 2008. In ordine a tali condotte va richiamato quanto accertato in sede penale, vale a dire la sottrazione, distruzione o, comunque, la tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari a far data dal 2008.

5.5. Nessun macchinario è stato rinvenuto in sede di inventario, né è dato sapere della sorte dei crediti della società in ordine agli atti di vendita degli immobili realizzati, vendite sempre accertate in sede penale.

5.6. Quanto al mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali in atti risulta l'ammissione al passivo dell'allora concessionaria per la riscossione Equitalia Sud spa. In ordine alla violazione dell'obbligo di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale quanto alla gestione delle risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali, vi è da dire che se la Cassazione (cfr., *ex plurimis*, sent. 5105/14) ha da tempo chiarito che, in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'atto costitutivo e dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società può essere esclusa solo nel caso, previsto dall'art. 1218 c.c., in cui l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore ma nulla sul punto è stato allegato né tanto meno provato dai convenuti.

5.7. In ordine alla liquidazione del danno la curatela dispiega domanda di condanna ricorrendo al criterio residuale di quantificazione consistente nel cosiddetto "sbilancio fallimentare", in adesione all'orientamento (e ai suoi presupposti) autorevolmente consolidatosi dopo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9100/2015. A fronte della condotta perpetrata dai convenuti come accertata è gioco forza inevitabile accedere ad una liquidazione equitativa del danno. Ed invero se è indubbio che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno nella misura dello sbilancio fallimentare rischia di essere criterio verosimilmente sanzionatorio ed eccessivamente punitivo addebitando all'organo amministrativo anche quelle conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio sociale che non sono causalmente riconducibili all'attività di *mala gestio*, le circostanze del caso concreto impongono come unica possibilità di determinare in modo equitativo il danno al patrimonio sociale il ricorso al deficit fallimentare: invero, ciò che traspare è



uno scenario verosimilmente di voluta e preordinata omissione di una regolare tenuta delle scritture contabili come, peraltro, emerso anche in sede di condanna penale e, quindi, un impedimento in concreto alla procedura concorsuale di ricostruire la complessiva situazione finanziaria ed economica della fallita. Invero la liquidazione equitativa del danno corrispondente allo sbilancio fallimentare non assume connotati sanzionatori laddove, come nel caso di specie, non vi è alternativa alla dimostrazione del nesso causale e del danno cagionato il cui onere probatorio è divenuto impossibile per la curatela a fronte di scelte gestionali funzionali ad impedire di risalire alle vicende economiche e finanziarie che hanno anticipato la dichiarazione di fallimento.

5.8 La richiesta di liquidazione del danno limitata allo sbilancio e quanto sopra ritenuto rendono del tutto superfluo l'accertamento dell'ulteriore contestazione relativa alla illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante lo stato di sottocapitalizzazione della fallita.

5.9 Deve piuttosto considerarsi che la curatela evidenzia la presenza di tre box, non ancora ultimati, di titolarità dell'allora società *in bonis* per un valore stimato in euro 39.000,00. Nulla è dato sapere in ordine alla sorta di detti beni. In ragione di ciò ritiene il Collegio che, proprio avendo fatto ricorso ad un criterio equitativo di liquidazione del danno, la suddetta somma dovrà essere considerata nella determinazione di quanto porre a carico dei convenuti in detrazione.

5.10 Deve dunque concludersi per l'accoglimento dell'azione nei confronti dei convenuti con conseguente condanna degli stessi in solido al risarcimento del danno nei confronti della curatela attrice di € 471.313,12.

L'importo oggetto di condanna costituisce debito di valore, per cui l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento dannoso alla data del deposito della sentenza, e vanno altresì riconosciuti gli interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della domanda che ne caso di specie corrisponde alla costituzione di parte civile in sede penale (5.3.2015) e gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al deposito della sentenza.

Nel caso di specie, pertanto, la rivalutazione del credito secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati e gli interessi compensativi del ritardo nella restituzione del danaro devono farsi decorrere dal giorno di verifica dell'evento dannoso per la società ed i creditori da individuare, in mancanza di ulteriori elementi, nella data della dichiarazione di dichiarazione di fallimento (2.2.2011 cfr. Cass. n. 37798/2022).

6. Venendo alle spese processuali, atteso che la curatela è stata ammessa al gratuito patrocinio con decreto del g.d. al fallimento presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Valeria Castaldo, del 29 agosto 2019, la condanna al pagamento delle stesse, che segue la



soccombenza, viene effettuata in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 a carico dei convenuti in solido.

Ai sensi dell'art. 82 T.U. cit., attesa l'attuale assenza di istanza di liquidazione da parte del legale, si procederà successivamente alla liquidazione con l'emissione del decreto di pagamento in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra proposta dalle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda nei confronti di _____ e _____, per l'effetto, condanna gli stessi, in solido, al risarcimento del danno in favore della curatela attrice, nella misura di complessivi € 471.313,12, oltre rivalutazione monetaria dal 2/2/2011 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dal 2/02/2011 fino al 5/03/2015 ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 5/03/2015 al deposito della sentenza;
- 2) Condanna ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 i convenuti in solido al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio, da liquidare come da separato decreto

Napoli, 17.7.2024

Il Giudice Relatore

dott.ssa Ornella Minucci

Il Presidente

dott. Leonardo Pica

